Legge regionale 19 gennaio 1999, n.1

Modifiche ed integrazioni agli articoli 12 e 14 della Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 91 recante "Norme per la difesa del suolo"

ARTICOLO 1
(Competenze della Regione)

Al comma 1 dell'art. 12 della LR 11 Dicembre 1998, n. 91 dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:

"a bis) omologazione sulle nuove opere idrauliche e sulle modifiche delle opere idrauliche esistenti;

a ter) autorizzazioni relative ai manufatti interferenti con le opere idrauliche."

ARTICOLO 2
(Compentenze provinciali)

1. Il comma 1 dell'art. 14 della LR 11 Dicembre 1998, n. 91 e' sostituito dal seguente:

"1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi dell'art. 12 o attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 15 ed in particolare:

a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche;
b) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
c) manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria nonche' delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
d) compiti di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico;
e) polizia delle acque;
f) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacita' fino a 1 milione di metri cubi;
g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo;
h) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n.

1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' province la nomina dovra' avvenire d'intesa fra queste ultime."

2. Il comma 3 dell'art. 14 della LR 11 Dicembre 1998, n. 91 e' sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le province possono delegare le comunita' montane o avvalersi dei consorzi di bonifica istituiti ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), ricadenti nello stesso ambito di difesa del suolo, cartografia allegato "B".